

TRIBUTI

Tarsu, dopo l'approvazione del bilancio del Comune niente più variazione di aliquote e tariffe

Accogliendo il ricorso di un Comune, il Tar Campania ha ribadito che dopo l'approvazione del bilancio di previsione dell'amministrazione cittadina, non è più possibile modificare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, in particolare per quelle dei costi relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti, nemmeno per la componente di eventuale spettanza della Provincia.

La sentenza

Nel caso deciso dal Tar Campania, sezione I, con la sentenza 20 aprile 2017, n. 2169, i giudici amministrativi hanno annullato la delibera con cui la Giunta Provinciale di Napoli aveva determinato i costi relativi al trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti per tutto il territorio provinciale, rilevando come il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote e tariffe della Tarsu, sia per la parte di spettanza comunale che per la quota provinciale, sia quello dell'approvazione definitiva del bilancio di previsione da parte del Comune, dopo il quale non possono più essere variate.

Aliquote Tarsu

Con la delibera impugnata, invece, la Provincia di Napoli aveva approvato in via definitiva la determinazione dei costi del servizio rifiuti, aumentando la quota di propria competenza rispetto alla misura provvisoria comunicata ai Comuni competenti, ma successivamente all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione da parte dell'Ente locale ricorrente, dopo che questo aveva anche già trasmesso ai concessionari della riscossione i relativi ruoli della Tarsu dei propri cittadini, senza, quindi, poter più incrementare le tariffe e aliquote applicate.

Emergenza rifiuti in Campania

In particolare, la normativa per il contrasto all'emergenza rifiuti della Campania aveva previsto una distinzione tra le componenti tariffarie per la copertura integrale dei costi derivanti dal trattamento, smaltimento ovvero recupero dei rifiuti, di spettanza della Provincia, e le voci relative ad attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nonché di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, di competenza comunale, dalla cui combinazione i Comuni definiscono gli importi dovuti dai singoli contribuenti e i concessionari della riscossione emettono i relativi ruoli di pagamento.

Termine ultimo

Per il Tribunale amministrativo regionale, con la variazione in aumento delle aliquote provinciali, veniva così intaccata la copertura dei costi di spettanza del Comune, non potendo l'Ente locale neppure beneficiare del periodo di tempo tra la determinazione delle aliquote e la trasmissione dei ruoli al concessionario per disporre un incremento della Tarsu, in quanto il «termine ultimo» per la Provincia deve necessariamente coincidere con quello concesso al Comune per modificare aliquote e tariffe dei propri tributi, individuato nell'approvazione del bilancio di previsione.

Tributi comunali

In materia di tributi locali, sottolinea la sentenza, vige il disposto dell'articolo 1, comma 169 della Legge finanziaria 2007 (L.296/2006), ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione, oltre il quale si intendono prorogate le tariffe e le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Riscossione tributaria

Inoltre, conclude la pronuncia, il lasso temporale intercorrente tra l'approvazione del bilancio di previsione e la formazione dei ruoli non avrebbe comunque consentito al Comune di variare in aumento il tributo sui rifiuti, in quanto termine che attiene alla successiva fase dell'esecuzione tributaria, attuata per il tramite dei concessionari della riscossione con l'emissione dei relativi ruoli esattoriali, che logicamente presuppongono la preventiva liquidazione degli importi dei tributi locali stessi.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/05/2017

Autore: Mauro Calabrese